

6814/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente
- Rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

SENTENZA N. 2050/2015
REG. GENERALE
N. 50590/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 2134/2014 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
VENEZIA del 08/10/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Marco Pinelli, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza dell'8 ottobre 2014, ha rigettato l'opposizione proposta da _____ avverso il decreto del 20 giugno 2014, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Padova aveva disposto - su richiesta della Questura- l'espulsione del medesimo, detenuto presso la Casa di reclusione di Padova in espiazione della pena (con inizio il 27 luglio 2009 e fine il 18 aprile 2015), di cui al provvedimento di cumulo della Procura di Venezia del 13 marzo 2012 e alla successiva rettificazione del 2 maggio 2012, e *"identificato in quanto già titolare di permesso di soggiorno, con rigetto della richiesta di rinnovo per motivi familiari da parte del Questore di Venezia in data 22.9.09"*.

Il Tribunale osservava, a ragione della decisione, dopo aver richiamato le argomentazioni poste a fondamento del decreto impugnato e illustrato le censure opposte dalla difesa, che:

- era corretta la motivazione del decreto di espulsione, in difetto della prova di uno dei divieti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché, pur essendo l'opponente padre di un cittadino italiano, non era stata accertata la sua convivenza con il figlio, nato il 18 settembre 2006, in data antecedente all'inizio, nel 2009, della sua carcerazione;

- dalla motivazione della sentenza di separazione giudiziale, allegata a una memoria difensiva, era anche emerso che l'opponente, cui era stata addebitata la separazione, aveva abbandonato la moglie e il figlio, dello stesso disinteressandosi e omettendo di contribuire al suo mantenimento, con il conseguente venir meno della stessa frequentazione tra padre e figlio;

- non erano conferenti le argomentazioni in diritto relative ai principi normativi in tema di tutela del minore, non facendo rinvio a essi la normativa in materia di espulsione e comunque presupponendo essi l'esistenza di condizioni specifiche del minore, che imponessero di ritenere assolutamente necessario il suo ricongiungimento con un cittadino straniero, e nel caso di specie non rappresentate né dimostrate.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con atto personale l'interessato _____, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., circa il mancato accoglimento dell'opposizione alla espulsione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso nel denunciato vizio non considerando le disposizioni normative dettate dall'art. 155 cod. civ. e dagli artt. 30, comma 1, lett. d), e 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, e non tenendo conto che esse garantiscono la sua permanenza in Italia, in quanto genitore di cittadino italiano minore di anni otto, e sono palesemente ostative alla espulsione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., circa il mancato accoglimento dell'opposizione alla espulsione.

Secondo il ricorrente, le argomentazioni addotte per motivare il rigetto dell'opposizione sono palesemente irrilevanti, prive di fondamento logico-giuridico e contraddittorie, poiché l'esistenza del rapporto di genitorialità e la tenera età del figlio impongono di ritenere assolutamente necessario il loro ricongiungimento, ed è indubitabile che l'esecuzione della espulsione possa compromettere irrimediabilmente il suo rapporto con il figlio con ripercussioni sugli interessi e sugli equilibri psicofisici dello stesso, alla luce dei richiamati principi di diritto fissati dalla giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che attiene -nella sua articolata formulazione in due motivi ricondotti alla previsione normativa di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.- alla contestata sussistenza delle condizioni per disporre, nei confronti del ricorrente, la misura della espulsione dal territorio dello Stato e all'*iter* argomentativo che ha sorretto la decisione impugnata, è infondato.

2. Va premesso in punto di fatto che il Magistrato di sorveglianza ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l'espulsione quale misura alternativa alla espiazione nel territorio nazionale della pena detentiva fissata con il provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ritenute la sussistenza delle condizioni legittimanti l'espulsione, di cui all'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, e la non ricorrenza dei divieti di espulsione, di cui all'art. 19 dello stesso decreto, e che il Tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta avverso detta decisione, ne ha disposto la conferma, evidenziando la sua non contestata conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia e rimarcando la corrispondenza della situazione del ricorrente -già titolare di

permesso di soggiorno, scaduto di validità e non rinnovato per motivi di famiglia con rigetto in sede amministrativa della relativa richiesta- a quella normativamente prevista, come presupposto necessario e sufficiente, ai fini della legittimità della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Le considerazioni, logicamente espresse, sono coerenti con i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l'espulsione dello straniero, identificato, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena anche residua non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, profondamente riscritto dall'art. 15 legge n. 189 del 2002 e ulteriormente integrato dall'art. 1, comma 22, lett. O, legge n. 94 del 2009, ha natura amministrativa (Corte cost. ordinanza n. 226 del 2004) e costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (tra le altre, Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli, Rv. 249175), salve le situazioni di inespellibilità di cui al successivo art. 19, che devono essere integrate dalla ricorrenza, al momento della decisione, della compiuta situazione delineata dalla norma di rinvio (Sez. 1, n. 26753 del 27/05/2009, dep. 01/07/2009, Boshi, Rv. 244715).

3. Il ricorrente ha eccepito la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 sotto il profilo della sussistenza di una ipotesi di sua inespellibilità correlata alla sua situazione familiare per essere padre di un cittadino italiano di anni otto, nato dalla moglie italiana, dalla quale egli è in atto separato, e residente in Italia, e alla richiamata normativa, civilistica e in materia di immigrazione, attinente alla tutela dei diritti del minore e dei suoi rapporti anche con il genitore straniero, che sarebbero compromessi nella ipotesi di sua espulsione coattiva dal territorio nazionale.

3.1. Tali deduzioni riproducono nei termini svolti gli argomenti prospettati nell'atto di opposizione al decreto di espulsione e nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di sorveglianza, che vi ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, avendo logicamente evidenziato:

- il già avvenuto rigetto, in data 22 settembre 2009, della richiesta dell'opponente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- il mancato richiamo nella normativa in materia di espulsione della particolare disciplina invocata dall'opponente, che -attinente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 286 del 1998) e all'autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni all'ingresso in Italia del genitore straniero del minore, che si trova nel territorio italiano, per gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998)- presuppone, in ogni caso, specifiche condizioni del

minore, che, neppure nella specie rappresentate né provate, devono essere apprezzate nelle competenti sedi amministrative o civilistiche, come previsto dalla stesa pertinente disciplina;

- il difetto di prova della condizione del rapporto di convivenza e della stessa frequentazione tra opponente e figlio minore, alla luce delle emergenze della sentenza di separazione giudiziale tra lo stesso opponente, cui è stata addebitata, e il coniuge italiano, e della conseguente esclusa sussistenza del divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998.

3.2. Di detti rilievi fattuali e considerazioni in diritto non si è fatto carico il ricorrente, che -ignorandoli- ha infondatamente dedotto la incorsa violazione delle disposizioni già invocate a tutela della sua permanenza in Italia e quale impedimento alla sua espulsione, e ha reclamato in termini generici un diverso e non consentito apprezzamento di merito del rapporto di genitorialità con il figlio e dell'età dello stesso in vista del loro necessario ricongiungimento.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2015

Il Consigliere estensore

dott. Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

dott. Arturo Cortese

Arturo Cortese

